

SERVIZI SOCIALI – SERVIZIO “CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI PARZIALMENTE E NON AUTOSUFFICIENTI – CASA DI GIORNO” – APPROVAZIONE DELL’ESTERNALIZZAZIONE MEDIANTE CONCESSIONE AMMINISTRATIVA A SOGGETTI TERZI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS.VO 163/2006

IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Premesso che il Consiglio Comunale di Biella con deliberazione n. 226 del 18.11.1996 istituiva il servizio “Casa di Giorno” per anziani, riconoscendo formalmente e facendolo proprio un servizio socio – assistenziale di notevole rilevanza pubblica, che precedentemente era stato gestito in forma sperimentale e spontanea dall’Associazione Casa di Giorno, costituitasi appositamente per tale finalità.

Tale servizio di assistenza giornaliera, era destinato a numero 20 anziani ultrasessantenni, finalizzato al mantenimento od al recupero della loro autonomia, attraverso il soddisfacimento delle loro necessità quotidiane assistenziali e relazionali che non potevano più essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari, ma per le quali poteva essere improprio o prematuro il ricovero in una struttura residenziale. Il Servizio così istituito, strutturato, dotato di regolamento di funzionamento era stato affidato in regime di convenzione all’Associazione che l’aveva promosso ed ha costituito una risorsa fondamentale come sostegno alla domiciliarità della popolazione anziana.

Nel corso degli anni si è verificata una evoluzione della tipologia dell’utenza frequentante il Centro Diurno, che da autosufficiente è divenuta parzialmente e non autosufficiente, e le domande di ammissione al Centro, per le quali peraltro esiste una lista d’attesa, sono state avanzate da persone parzialmente e non autosufficienti. Sulla scorta di tale situazione il Settore Servizi Sociali ha provveduto, nell’anno 2004, a richiedere all’A.S.L. 12 di Biella la modifica del titolo autorizzativo di funzionamento da Centro Diurno a Centro Diurno Integrato, facendosi carico degli oneri relativi all’aumento del personale specializzato richiesto dalla legge, per fornire agli anziani parzialmente non autosufficienti prestazioni di tipo riabilitativo, mediante l’insieme combinato di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali in regime di semiresidenzialità .

Il Direttore Generale dell’ A.S.L. 12 con la propria deliberazione n. 309 del 31/05/2005, sentito il parere favorevole della Commissione di Vigilanza sulle Istituzioni e sui Presidi Socio-Assistenziali , ha modificato il titolo autorizzativo della “Casa di Giorno” di Biella da Centro Diurno a Centro Diurno Integrato - ai sensi dell’art. 27 della L.R. 37/90 – destinato a n. 20 persone anziane parzialmente e non autosufficienti.

Per questo motivo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 183 del 5 dicembre 2005, è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento della struttura adeguato alle sue mutate caratteristiche, conforme alla normativa regionale di riferimento per le modalità specifiche di funzionamento dei Centri Diurni Integrati e per i principi generali contenuti nella L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”.

Nel contempo nel Dicembre 2005 è stata stipulata una Convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Biella e l’Associazione di Volontariato “Casa di Giorno” di Biella, operante ai sensi della Legge 266/1991 e Legge Regionale 29 Agosto 1994 n. 38 e s.m.i. per la gestione del Centro Diurno Integrato per Anziani con sede in Via Corridoni, 5 – Biella di durata triennale dal 1 Gennaio 2006 al 31 Dicembre 2008.

La convenzione regola i reciproci rapporti tra il Comune di Biella e l'Associazione nella gestione dell'attività essenziale del Centro, la tipologia, gli obiettivi, la qualità e la modalità di svolgimento dell'intervento sono quelle indicate nel Regolamento di funzionamento del centro allegato alla Convenzione stessa e le attività sono svolte con spirito di collaborazione e partecipazione.

Le attività socio-assistenziali e a rilievo sanitario svolte sotto la responsabilità dell'Associazione sono:

- assistenza alla persona;
- vitto;
- assistenza infermieristica;
- attività di animazione;
- attività di riorientamento e supporto psicologico;
- attività di coordinamento motorio;
- attività di mobilitazione;
- attività occupazionali;
- cure estetiche ed igiene personale;
- sostegno alla famiglia;
- attività di promozione della salute, del benessere psico-fisico dell'anziano e della sua famiglia.

Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra, l'Associazione ha garantito la disponibilità di volontari pari ad un monte ore annuo di circa 3.500, impiegate di fatto nelle attività di trasporto, animazione ed amministrativa.

Al momento di entrata in vigore della convenzione l'Associazione ha dichiarato di poter mettere a disposizione 4 (quattro) dipendenti e circa 27 (ventisette) volontari.

Il personale dipendente più altro personale convenzionato con l'Associazione (Infermiera, Psicologo etc.) è stato impiegato con le seguenti modalità e tempi:

- svolgimento delle attività sanitarie, socio-assistenziali e di prevenzione come da regolamento;
- coordinamento della gestione complessiva.

Per lo svolgimento delle attività, oggetto della convenzione, il Comune di Biella, ai sensi dell'articolo 5 e 7 della Legge 266/1991, ha corrisposto all'Associazione un rimborso per le seguenti spese:

- a) oneri derivanti dall'Assicurazione stipulata dall'Associazione in rispetto di quanto disposto dell'articolo 4 della Legge 266/1991;
- b) oneri relativi al personale dipendente o libero professionale indicato nella convenzione, in regola con le norme di legge;
- c) oneri per attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività e loro manutenzione;
- d) oneri per materiale per attività di animazione e varie (feste, animazione quotidiana);
- e) oneri per pulizie ordinarie e straordinarie, quali servizi, attrezzature e materiali per pulizie ambiente, lavaggio stoviglie, igiene personale degli ospiti, lavanderia e materiali per pulizie straordinarie;
- f) oneri per spese per trasporto per utenti (trasporti previsti dall'abitazione dell'ospite al Centro Diurno Integrato e viceversa);
- g) oneri per il materiale sanitario (materiali ed attrezzature);
- h) oneri per acquisto di generi alimentari (colazioni e merenda del pomeriggio);
- i) oneri per spese telefoniche;
- j) oneri per altro (spese di amministrazione, consulenza fiscale, elaborazione stipendi, cancelleria, ecc.).

L'Amministrazione Comunale ha provveduto direttamente alla fornitura dei pasti, confezionati nel centro cottura comunale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, alle utenze (luce, acqua e riscaldamento), alla ammissione e dimissione degli ospiti (attraverso la commissione di Unità Valutativa Geriatria dell'A.S.L. di Biella, alla gestione amministrativa compreso l'incasso delle rette di frequenza degli ospiti (la cui tariffazione è

stabilita annualmente con l'apposita deliberazione della Giunta Comunale per i servizi a domanda individuale).

Il Comune ha stipulato, dal 2007, una convenzione annuale con l'Azienda Sanitaria Locale n. 12 per lo svolgimento di attività a rilievo sanitario a favore di n. 20 anziani parzialmente e non autosufficienti accolti presso il Centro diurno integrato "Casa di giorno" con la quale viene riconosciuta una partecipazione economica da parte della A.S.L. stessa. La gestione di tale convenzione è in capo all'Ente.

Tutto ciò premesso, considerata :

- la scadenza del 31/12/2008 della convenzione triennale sottoscritta con l'Associazione Casa di Giorno ai sensi della citata Legge 266/91;
- la D.G.R. n. 79 -2953 del 22 maggio 2006 – avente per oggetto “ Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici ed il Terzo Settore – Approvazione” e specificatamente l'Art.1 “Organizzazioni di Volontariato”, dai contenuti del quale si rileva l'impossibilità di rinnovare il convenzionamento diretto con l'Associazione di Volontariato Casa di Giorno ai sensi della Legge 266/91 e L.R. n. 38/1994 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno:

- gestire il servizio in oggetto nel rispetto di quanto disposto dal sopraccitato atto di indirizzo regionale, che prevede l'attuazione dei principi di sussidiarietà, economicità ed adeguatezza nell'individuazione dei sistemi per l'affidamento terzi della gestione dei servizi alla persona;
- perseguire l'obiettivo di gestire il servizio con criteri di efficacia ed efficienza, come disposto dalla Legge Finanziaria, di ridurre la spesa complessiva per il personale dipendente e più in generale quello di contenere l'incremento della spesa corrente;
- sviluppare un'offerta di servizio, anche innovativa, rispondente alle necessità delle persone anziane e delle loro famiglie, finalizzata al sostegno della domiciliarità, in raccordo con le altre risorse e gli altri servizi presenti sul territorio.

Ritenuta altresì la concessione amministrativa, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.vo 163/2006, lo strumento di esternalizzazione che meglio si addice alla gestione del Centro Diurno Integrato, in quanto trattasi di formula gestionale innovativa - per quanto attiene l'affidamento di servizi sociali - capace di promuovere concretamente la progettualità e la competenza degli attori sociali escludendo il ricorso alla mera prestazione di mano d'opera, nel pieno mantenimento dei poteri di indirizzo, regolazione, coordinamento, valutazione, riprogettazione e controllo dell'Amministrazione;

Evidenziato che, nello specifico, l'affidamento del servizio mediante concessione potrebbe produrre i seguenti vantaggi:

- Possibilità di sfruttare appieno le potenzialità del principio della sussidiarietà orizzontale a vantaggio della comunità, stimolando le formazioni sociali presenti sul territorio (o extra territorio) a concorrere con risorse proprie (non solo economiche, ma anche in termini di competenze) alla gestione del servizio;
- Possibilità di stipulare un contratto pubblicistico di natura aperta, che metta in condizione il Comune di ridefinire l'equilibrio economico finanziario in relazione alle effettive necessità rilevate e consenta di mettere in campo rimodulazioni progettuali per meglio rispondere alle necessità della popolazione di riferimento;

- Possibilità di contenere la spesa mediante l'esternalizzazione contestuale, a costi inferiori della gestione amministrativa delle rette, della manutenzione ordinaria dell'immobile, del servizio mensa, attualmente in carico al Comune;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla III Commissione Consiliare Servizi Sociali in data 01/10/2008 ;

Pertanto per le motivazioni di cui sopra;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 34, contrari /, astenuti n. 1 (cons.Rey), (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cardinale, Caucino e Zappalà)

DELIBERA

1. Di approvare l'esternalizzazione, mediante concessione amministrativa a soggetti terzi in possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.vo n. 163/2006, del servizio di Centro Diurno Integrato per anziani parzialmente e non autosufficienti denominato "Casa di Giorno" con sede in Biella , Via Corridoni n. 5;
2. Di stabilire, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 30 – D.Lgs.vo n.163/2006, che l'affidamento verrà effettuato nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato Costitutivo dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed in particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
Il relativo Disciplinare dovrà altresì stabilire i livelli essenziali obbligatori di qualità del servizio nonché l'onere a carico del concessionario di dotarsi della "Carta del Servizio" contenente la descrizione dei criteri, finalità modi e tempi di partecipazione, procedure di controllo che gli utenti avranno a disposizione in aggiunta agli strumenti di controllo che il Comune – concedente si riserva di utilizzare direttamente;
3. Di stabilire altresì le seguenti linee di indirizzo :
 - che la durata della concessione non sia inferiore ad anni cinque;
 - che l'aggiudicazione, mediante procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - che le tariffe del servizio siano determinate annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi del vigente Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali e Socio-assistenziali.
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cardinale, Caucino, Zappalà) la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di attivare la relativa procedura amministrativa.

=====